

# Inps

## Cosa fare in caso di rifiuto della CIGO

La **Cassa Integrazione** Guadagni Ordinaria (**CIGO**) è un istituto il cui scopo è quello di rispondere a crisi di breve durata e di natura transitoria.

### QUESITO SULLA CIGO:

*Leggendo spiegazioni sul Vostro portale su “Quanto dura cassa integrazione” e la circolare n. 17 del 08/11/2017 del Ministro del Lavoro, ci è sorto dubbio che l’INPS ci abbia danneggiato, respingendo la domanda per integrazione salaria CIGO per il periodo dal 23/07/2018 al 01/09/2018 pari a 6 settimane, con la motivazione che i nostri rapporti con la controparte contrattuale non sono classificabili come eventi oggettivamente non evitabili non imputabili alle parti. I lavori però sono stati sospesi per circostanze non imputabili a noi. Abbiamo diritto alla CIGO sulla base della Circolare n. 17 del 08/11/2017 del Ministero del Lavoro? Ha senso fare un ricorso per l’accoglimento della domanda? È possibile in caso avere un “bozza per l’Istanza di riesame – richiesta CIGO per il periodo dal 23/07/2018 al 01/09/2018”?*

### OSSERVAZIONI:

Nel caso di specie, il **rifiuto** dell’**Inps** non è dovuto alla durata massima della **Cigo**, ma alla sua motivazione. In particolare, come esposto nel provvedimento di reiezione, l’**Inps** afferma che la **Cigo** non sia dovuta perché i rapporti tra la società lettrice e la controparte contrattuale non sono classificabili come eventi oggettivamente non evitabili non imputabili alle parti.

La circolare del Ministero del Lavoro n.17/2017 si esprime soltanto riguardo alla durata dei periodi di **Cig** e **Cigo**, ma non tratta delle motivazioni considerate valide.

Le cause che integrano il diritto alla **Cigo**, invece, sono disciplinate dall’art. 11 D.Lgs. 148/2015 e dal DM 15 aprile 2016.

In particolare, la **Cigo** interviene in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure in situazioni temporanee di mercato.

La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato si considerano verificate quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di **Cigo**, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

Se, però, la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è ciclica, la causale della **Cigo** non può essere comunque considerata transitoria, perché si ripropone nel tempo. In base a quanto esposto dall’**Inps** nella circolare n°139/2016, non può difatti essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità.

Le aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa in periodi ricorrenti dell'anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo (per il settore in cui l'impresa opera, per il prodotto e il mercato di riferimento, di per sé ciclico, come le aziende del settore calzaturiero) possono invece accedere alla Cigo, come precisato dal messaggio Inps n.2276/2017.

Per quanto riguarda la non imputabilità ai lavoratori o all'impresa della situazione aziendale, questa si considera verificata se consiste nell'involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza né all'organizzazione o programmazione aziendale (come precisato nella circolare Inps n. 139/2016).

Ecco, nel dettaglio, le cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono integrare il diritto alla Cigo, come esposte nel DM n. 95442/2016:

- mancanza di lavoro o di commesse, intesa come significativa riduzione di ordini e commesse;
- crisi di mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa;
- contrazioni periodiche dell'attività lavorativa, se dovute alle caratteristiche del processo produttivo del prodotto di riferimento, oggetto della produzione aziendale (come specificato dall'Inps nel messaggio n. 2276/2017);
- fine cantiere o fine lavoro: in questo caso, la Cigo è concessa per inattività tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiore a 3 mesi;
- fine fase lavorativa, inteso come termine della fase lavorativa per lavoratori specializzati, addetti ad una particolare lavorazione, che rimangono inattivi in attesa di reimpiego;
- perizia di variante e suppletiva al progetto, intesa come situazione di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario, o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera;
- mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione, non imputabile all'impresa;
- eventi meteorologici;
- sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della stessa impresa o sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la Cigo;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, se eventi non dolosi e non imputabili alla responsabilità dell'impresa;
- guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile;
- manutenzione straordinaria, come revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza, che non rientra nella normale manutenzione;
- impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità, dovuta ad eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti;

– sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità, per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori. Non sono invece integrabili, data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente, le seguenti situazioni (come chiarito dall'Inps nella circolare n.139/2016):

- mancanza di fondi;
- chiusura per ferie;
- preparazione campionario;
- infortunio o morte del titolare;
- sosta stagionale,
- inventario;
- mancanza di fondi impresa committente.

Le situazioni per le quali può essere richiesta la Cigo devono essere documentate dal datore di lavoro in una specifica relazione tecnica (come precisato dall'art. 2 DM n. 95442/2016).

L'impresa, per la precisione, deve documentare in una **relazione tecnica dettagliata** (resa con dichiarazione sostitutiva di notorietà, secondo l'art. 47 DPR 445/2000) le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato.

Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità delle crisi e la Cigo già concessa.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Ecco quali sono gli elementi di prova da riportare o allegare alla relazione tecnica per ciascuna causa integrabile Cigo, secondo il DM n. 95442/2016:

- per la mancanza di lavoro o di commesse:
- andamento degli ordini di lavoro o delle commesse;
- eventuale documentazione relativa al bilancio e al fatturato;
- a richiesta, documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio;
- andamento degli ordini di lavoro o delle commesse;
- eventuale documentazione relativa al bilancio e al fatturato;

- a richiesta, documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio;
- contesto economico produttivo del settore o congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento;
- la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
- il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività;
- le precedenti dell'azienda nel ricorso alla Cigo;
- il numero di lavoratori posti in Cigo rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale non legata soltanto ai cicli del settore di riferimento);
- la continuità dell'attività aziendale
- per la crisi di mercato:
- per le contrazioni periodiche dell'attività lavorativa, a causa delle caratteristiche del processo produttivo, va allegata la descrizione riguardante:
- per fine cantiere o fine lavoro, va indicata la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, se necessario, va allegata la copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa;
- per la perizia di variante e suppletiva al progetto, va allegata idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto;
- per mancanza di materie prime o componenti, è necessario indicare:
- modalità di stoccaggio e data dell'ordine delle materie prime o dei componenti;
- iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all'attività produttiva, comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo;
- per gli eventi meteorologici avversi, bisogna indicare (l'Inps acquisisce d'ufficio i bollettini meteo):
- attività e fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento;
- conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

- in caso di sciopero di un reparto o di altra impresa, è necessario specificare gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la Cigo e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima;
- in caso di incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, bisogna specificare:
- la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori;
- i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento;
- in caso di guasti ai macchinari:
- puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l'imprevedibilità del guasto;
- attestazione dell'impresa intervenuta per riparare il guasto, tipo di intervento effettuato e non prevedibilità dello stesso
- per manutenzione straordinaria;
- puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l'imprevedibilità del guasto;
- attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile;
- non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori;
- dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa
- per sospensione o riduzione dell'attività, o impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità.

La relazione tecnica è obbligatoria anche per le richieste di proroga della domanda originaria, poiché sono considerate comunque domande distinte; per la loro concessione devono dunque essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima domanda (come specificato dall'Inps nel messaggio n. 2908/2016).

Se la domanda è presentata dal 29 giugno 2016, e non è accompagnata dalla relazione tecnica, l'azienda deve procedere all'integrazione documentale.

Nel caso specifico, in base alla documentazione prodotta in allegato e visionata dallo scrivente, i lavori sono stati sospesi per le circostanze non imputabili all'impresa o ai lavoratori, come emerge dalla Disposizione di servizio N. 1 – sospensione dei lavori – trasmessa all'azienda tramite pec in data 20/07/2018. La nomina del collaudatore sismico è difatti un obbligo del committente e non dell'impresa, secondo quanto previsto dagli artt. 65 e 67 del D.P.R.380/01e specificato nel regolamento Reg. Lazio n° 2 del 07.02.2012. A causa della mancanza del collaudatore sismico, è stata emessa, ai sensi dell'art.107 D.lgs. 50/2016, un'ordinanza di sospensione dei lavori, oggettivamente non evitabile e non dovuta a errori o negligenze dell'impresa.

La causale della Cigo potrebbe dunque essere assimilata alla sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità, per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori: è dunque possibile ricorrere contro il provvedimento di reiezione, allegando l'ordinanza emessa dal Comune.

Il provvedimento di rigetto, totale o parziale, della domanda da parte dell'Inps, deve peraltro contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione (art. 11, c. 1, DM 15 aprile 2016 n. 95442). Nel provvedimento di reiezione dell'Inps alla Vostra domanda di integrazione salariale, invece, non è presente una motivazione dettagliata, ma solo l'indicazione generica del motivo per cui è stata respinta la richiesta di Cigo.

Ecco, come richiesto nel quesito, una bozza di **ricorso**, che deve essere presentato attraverso la sezione Ricorsi Online del portale web dell'Inps.

Spett.Le Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee

Inps sede di ...

Via ...

Cap ... Città ...

Oggetto: Ricorso Avverso Provvedimento di Reiezione domanda di integrazione salariale n. ... del ... per la sotto indicata Unità Produttiva ... (indicare nome e indirizzo della società)

Spett.Le Comitato,

con la presente, la scrivente ditta ..., via ... n...., contesta il provvedimento di reiezione, da parte di Inps, sede di..., emesso il ..., della domanda di integrazione salariale inviata dalla scrivente ditta, n. ... del..., sulla base delle seguenti

#### MOTIVAZIONI

In base a quanto specificato dall'art. 11 D.Lgs. 148/2015 e dal DM n. 95442/2016, che chiarisce ed esplica il contenuto del D.lgs. 148/2015 in materia di integrazioni salariali, tra le causali che integrano il diritto alla Cigo è presente la sospensione e la riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità, per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori.

Nel caso di specie, alla scrivente ditta ... è stata ordinata, da parte del Comune di ..., la sospensione dei lavori, con Disposizione di servizio N. ... trasmessa in data ...

La sospensione non è classificabile come comportamento o evento imputabile all'impresa o ai lavoratori, ai sensi del D.lgs.148/2015, in quanto, come si evince dalla Disposizione allegata, è dovuta al mancato rispetto dell'obbligo di nomina del collaudatore sismico, obbligo in capo alla parte committente e non alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi del D.P.R.380/01, come altresì specificato nel regolamento Reg. ... n° ... del.... A causa della mancanza del collaudatore sismico, è stata emessa, ai sensi dell'art.107 D.lgs. 50/2016, un'ordinanza di sospensione dei lavori, ordinanza dunque oggettivamente non evitabile e non dovuta a errori o negligenze dell'impresa, né riconducibile ai rapporti tra le parti, come esposto nel provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salariale.

Per questi motivi,

## SI RICHIEDE

L'accoglimento della domanda di integrazione salariale n. ... del ... per il periodo dal 23/07/2018 al 01/09/2018

Con osservanza

Data

Firma

Si allega: Disposizione di servizio N. ... trasmessa in data..., emessa dal Comune di ...

*Fonte:*

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci***

10 novembre 2018

[https://www.laleggepertutti.it/245187\\_inps-cosa-fare-in-caso-di-rifiuto-della-cigo](https://www.laleggepertutti.it/245187_inps-cosa-fare-in-caso-di-rifiuto-della-cigo)